

Prot. n. 9618-I/04

Responsabile del procedimento: Dario Gianotti

Rif. fascicolo n.

Responsabile dell'istruttoria:

Vs. Rif. n.

Pont-Saint-Martin, 7 maggio 2010

Ai **Comuni** per cui opera il servizio associato per la "bassa valle"

VIA FAX - URGENTE

Alla cortese attenzione dei **Sindaci**, dei **Segretari comunali** e degli **Addetti al front office**

e p.c. alle Comunità montane

Monte Cervino

Evançon

Mont Rose

Walser – Alta Valle del Lys

al referente dell'**Organismo di Coordinamento dello Sportello Unico** presso il Consiglio permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta

al dirigente del **Servizio Associato dello "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta" per l'"alta valle"** presso la Comunità montana Grand Combin

al dirigente del **Servizio dello "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta" per il Comune di Aosta**

LORO SEDI

OGGETTO: **entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".**

DIRETTIVA N. 17.

La presente, a seguito dell'usuale concertazione con l'Organismo di coordinamento dello Sportello unico, viene inviata:

- per fornire informazioni di carattere generale sui principali contenuti del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- per comunicare le novità introdotte dal decreto che interessano direttamente l'attività dello Sportello Unico e dare indicazioni in merito alle modificazioni da apportare ai procedimenti amministrativi.

Il decreto legislativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010, Supplemento ordinario n. 75, ed entra in vigore l'8 maggio 2010.

A – Considerazioni generali

Onde rispettare i principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità, sono state eliminate le forme di differenziazione fondate sulla cittadinanza e quelle indirette che determinano risultati analoghi quali obbligo di residenza, domicilio e stabilimento.

Il decreto semplifica, e in alcuni casi liberalizza, l'accesso alle attività di servizio, modificando la regolamentazione, le procedure e le formalità per l'accesso e lo svolgimento dell'attività.

La norma attua la Direttiva comunitaria mediante:

- la semplificazione delle pratiche amministrative (limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare alle attività di servizio disciplinate dal decreto);
- l'individuazione della dichiarazione di inizio di attività alle autorità competenti quale procedimento ordinario per l'abilitazione all'accesso e all'esercizio delle stesse attività di servizio;
- la previsione di requisiti per l'accesso all'attività (solo se giustificata da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente).

In sostanza, per avviare un'attività economica sarà sufficiente, in linea generale, presentare allo Sportello unico (che dovrà essere adeguato ai requisiti previsti dall'art. 38 della legge n. 133/2008) o alle Camere di Commercio la dichiarazione di inizio attività per l'avvio dell'esercizio, senza attendere l'autorizzazione delle autorità competenti (Stato, Regioni, Enti locali).

È prevista inoltre la soppressione del Ruolo degli agenti di affari in mediazione, del Ruolo degli agenti e rappresentante di commercio, del Ruolo dei mediatori marittimi e dell'Elenco autorizzato degli spedizionieri. L'esercizio di tali attività sarà soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di Commercio per il tramite dello Sportello Unico, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990 (art. 22 della legge regionale n. 19/2007), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. Si dovrà, tuttavia, attendere l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che disciplini le modalità e le nuove procedure.

Si segnala infine che l'**art. 25 del decreto precisa ulteriormente le funzioni ed il ruolo del nuovo Sportello unico**, anticipando, in parte, il regolamento attuativo di cui all'art. 38 della legge n. 133/2008.

B – Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

A partire dall'8 maggio 2010 entra quindi in vigore l'art. 71 del decreto che unifica i requisiti morali e professionali previsti sia per le attività commerciali in senso stretto, sia per le attività di somministrazioni di alimenti e bevande.

I requisiti morali e professionali per l'esercizio del commercio e la somministrazione di alimenti e bevande, sono i seguenti:

Art. 71

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) *coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;*
- b) *coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*
- c) *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;*
- d) *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;*
- e) *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;*
- f) *coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n.*

575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

C – Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato, nonché le forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, vendite presso il domicilio dei consumatori) **a partire dall'8 maggio 2010 saranno soggetti alla dichiarazione di inizio attività (DIA) ad efficacia immediata in luogo della comunicazione prevista dal decreto legislativo n. 114/1998.**

La DIA immediata consente l'avvio dell'attività contestualmente al rilascio della ricevuta da parte dello Sportello unico. Si rammenta che la precedente disciplina prevedeva per l'avvio dell'attività il decorso di trenta giorni a far data dalla comunicazione.

D – Somministrazione di alimenti e bevande

Il decreto prevede il mantenimento del provvedimento di autorizzazione nel caso di aperture vista la necessità di garantire particolari tutele di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità e ordine pubblico, nonché di tutela di zone di pregio storico ed artistico.

In caso di trasferimento di sede e di titolarità e di gestione dell'attività (subingresso) è prevista la dichiarazione d'inizio di attività rispettivamente ad efficacia differita a trenta giorni e immediata.

Nelle zone da sottoporre a tutela i Comuni possono adottare provvedimenti di programmazione delle aperture. Tale programmazione può prevedere, divieti o limitazioni all'apertura di nuovi esercizi; deve limitarsi,

però, ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

E – Attività artigianali

Per l'apertura delle attività di acconciatore e di estetista è prevista la dichiarazione d'inizio attività (DIA) ad efficacia immediata; si confermano, pertanto, le procedure già in atto.

F – Strutture turistico-ricettive

Il decreto prevede che l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle strutture turistico-ricettive siano soggetti a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19, comma 2, primo periodo, della legge 241/1990.

Si informa che è in corso l'iter approvativo del disegno di legge regionale n. 92 - *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale 2010”* – che disciplina nel dettaglio i procedimenti relativi alle strutture turistico-ricettive.

Considerando che il disegno di legge sarà sottoposto a breve all'esame del Consiglio regionale e che la materia non è ancora gestita dalle strutture di Sportello unico, sarà nostra cura fornire più approfondite informazioni in una prossima comunicazione.

G – Clausola di cedevolezza

L'art. 84 prevede che le disposizioni del decreto **si applicano anche per le materie di esclusiva competenza regionale o di competenza concorrente fino alla data di entrata in vigore di specifica normativa regionale di attuazione della direttiva 2006/123/CE.**

Si evidenzia, pertanto, **che quanto indicato nei punti B – C – D ed E entra in vigore a partire dall'8 maggio 2010 e sarà applicato sino al momento in cui la Regione non provvederà, qualora lo ritenga necessario, ad adottare in proposito una propria norma di attuazione.**

Ringraziando per l'attenzione e per collaborazione che vorrete accordare, s'informa che al più presto saranno modificate le istruzioni “come fare per” sul sito internet dello Sportello e che si provvederà all'aggiornamento essenziale della modulistica in attesa di una sua completa ridefinizione in occasione dell'attivazione del nuovo sistema informatico di presentazione delle domande/dichiarazioni attualmente in corso di predisposizione.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per inviarVi i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
PER LA BASSA VALLE
(arch. Dario Gianotti)



Allegati: /